Op.ne n. [•]

Spett.le

[*nome del Costituente*] [*indirizzo*]

[*luogo*], [*data*]

Con riferimento alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la nostra proposta, che Vi invitiamo, se da Voi condivisa, a voler accettare fornendoci una Vostra lettera sottoscritta digitalmente, che riproduca integralmente la presente in segno di Vostra accettazione, facendo precedere la Vostra firma dalla seguente dichiarazione:

“Vi dichiariamo la nostra piena e incondizionata accettazione del testo di seguito riportato” che dovrà essere inviato alla scrivente mediante Portale di SIMEST.

La presente proposta sarà valida ed efficace fino al [*data*]; qualora la relativa accettazione non dovesse pervenire a SIMEST entro tale termine, la presente proposta si intenderà priva di effetto.

Il contratto si intenderà concluso con il ricevimento da parte di SIMEST della suddetta Vostra lettera di accettazione.

# 

# CONTRATTO DI

**PEGNO IRREGOLARE EX ART. 1851 C.C.**

# su deposito di danaro vincolato in relazione al contratto di finanziamento agevolato per , ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 25 giugno

# 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM

# 1.6.2023)

**TRA**

1. **[•]**, società costituita in [•], con sede in [•], [•] n. [•], avente capitale sociale interamente versato pari a euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], codice fiscale e Registro imprese n. [•], rappresentata da [•] domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede di cui sopra, che interviene nella sua qualità di [•], giusta i poteri ad esso/a conferiti ai sensi di [•] (il "**Costituente**");

# E

1. **Società italiana per le imprese all’estero – SIMEST S.p.A.**, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 323, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero 04102891001, codice fiscale e partita iva n. 04102891001 (soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, Via Goito n.4, partiva iva n. 07756511007), rappresentata da [•], domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, [il/la quale interviene in virtù dei poteri conferiti con procura autenticata nella firma in Roma dal notaio, [•] rep/racc. [•])], che interviene nel presente contratto **in qualità di Gestore del Fondo 394/81** (come *infra* definito) ("**SIMEST**" o il "**Creditore Garantito**").

# PREMESSO CHE

1. il Creditore Garantito, in qualità di finanziatore, e il Costituente, in qualità di società finanziata, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento a tasso agevolato

mediante l'utilizzo del Fondo 394/81 le cui disponibilità – ai sensi dell’art. 6, commi 2, lett. a), e art. 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni – sono, tra l'altro, destinate alle imprese italiane, per [•] (*tipologia del finanziamento*) (il "**Contratto di Finanziamento**");

1. in forza del Contratto di Finanziamento, il Creditore Garantito ha concesso al Costituente un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro [ ],00 ([*importo in lettere*]/00), come meglio descritto nell'Allegato A (*Principali Condizioni Finanziarie del Contratto di Finanziamento*), destinato all'esecuzione di [•] del Costituente in [•], approvato dal Comitato Agevolazioni in data [•] (il "**Finanziamento**");
2. in forza delle istruzioni contenute nella richiesta di costituzione di pegno irregolare ex art. 1851 c.c. sul Deposito di Danaro Iniziale (come *infra* definito), trasmessa dal Costituente al Creditore Garantito in data [●] (la “**Richiesta di Deposito Cauzionale**”), il Costituente autorizza il Creditore Garantito a costituire a beneficio del Creditore Garantito stesso, tra l’altro, un deposito di danaro infruttifero di importo pari ad euro [●] ([*importo in lettere*]) (il "**Deposito di Danaro Iniziale**"), trattenendo il relativo importo dalla [prima] erogazione del Finanziamento e accreditandolo sul Conto Corrente (come *infra* definito);
3. in virtù di quanto sopra e in ossequio agli obblighi assunti dal Costituente ai sensi del Contratto di Finanziamento, il Costituente intende con il presente contratto concedere a beneficio del Creditore Garantito ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come di seguito definiti) un pegno irregolare – ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1851 cod. civ.

– sul Deposito di Danaro Iniziale [e su ogni ulteriore deposito di danaro infruttifero – fino all'importo massimo di euro [*importo massimo da garantire*] ([*importo in lettere*]) – che verrà versato sul Conto Corrente (come *infra* definito) in forza delle istruzioni contenute [in ciascuna ulteriore richiesta di erogazione del Finanziamento] trasmessa dal Costituente al Creditore Garantito (ciascuno un "**Deposito di Danaro Ulteriore**")][[1]](#footnote-1).

**TUTTO CIO' PREMESSO**, si conviene e si stipula quanto segue:

# DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

* 1. Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
  2. Ove non altrimenti definiti, i termini utilizzati con l’iniziale maiuscola nel presente contratto avranno il significato agli stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
  3. Nel corso del presente contratto:

"**Conto Corrente**" indica il conto corrente n. […], identificato dal Codice IBAN […], acceso dal Creditore Garantito presso […];

"**Contratto di Finanziamento**" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A;

"**Crediti Garantiti**" indica: (i) tutti i crediti, esistenti o futuri, del Creditore Garantito derivanti a qualunque titolo dal Contratto di Finanziamento nei confronti del Costituente, includendo, a titolo esemplificativo, ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base al Contratto di Finanziamento e all'escussione delle garanzie costituite ai sensi del medesimo), commissioni, compensi, risarcimento danni, pagamento di indennizzi, restituzione dell'indebito e/o arricchimento senza causa, nonché (ii) ogni credito che derivi dalla revocatoria e/o dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento del Contratto di Finanziamento;

"**Deposito di Danaro**" indica il deposito di danaro complessivamente versato sul Conto Corrente in forza delle istruzioni impartite dal Costituente al Creditore Garantito nella Richiesta di Deposito Cauzionale [nonché in ciascuna richiesta di erogazione del Finanziamento successiva a tale Richiesta], pari all'importo [aggregato] del Deposito di Danaro Iniziale [e di ciascun Deposito di Danaro Ulteriore] e al netto di (i) qualunque somma che sia stata liberata dal Pegno e restituita al Costituente ai sensi dell'Articolo 4 (*Estinzione*) e (ii) qualunque somma che sia stata imputata dal Creditore Garantito al soddisfacimento dei Crediti Garantiti ai sensi dell'Articolo 6 (*Escussione*);

**“Deposito di Danaro Iniziale”** ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa C;

**“Deposito di Danaro Ulteriore”** ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa D;

"**Documenti di Conforto**" indica una dichiarazione rilasciata da un amministratore e rappresentante legale del Costituente, nonché ove esistente dal presidente dell’organo di controllo del Costituente, con data non precedente di 10 (dieci) giorni alla rispettiva consegna, circa l’assenza di: (i) istanze di avvio di procedure concorsuali o richieste/delibere di piani di risanamento o accordi di ristrutturazione di debiti, (ii) procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari, (iii) protesti nonché (iv) di elementi che, sulla base delle informazioni e dati disponibili alla data di rilascio della dichiarazione, possano ragionevolmente far preludere ad un’insolvenza del Costituente nell’arco di sei mesi, o, nel caso di rimborso anticipato di due anni;

"**Evento Determinante**" indica (i) ciascun evento o circostanza di cui all’articolo 8 (*Decadenza dal beneficio del termine - Risoluzione del Contratto*) del Contratto di Finanziamento, al cui verificarsi il Creditore Garantito avrà la facoltà di risolvere il Contratto di Finanziamento ovvero di dichiarare il Costituente decaduto dal beneficio del termine, e (ii) ciascuna violazione degli obblighi assunti dal Costituente ai sensi degli Articoli 3 (*Conferma del Pegno su Depositi di Danaro Ulteriori*), 5 (*Garanzie e impegni del Costituente*) e 8 (*Tasse, imposte, spese e indennizzi*) del presente contratto;

"**Evento di Escussione**" indica il verificarsi di un Evento Determinante che il Creditore Garantito non abbia rinunciato a far valere e a seguito del quale il Creditore Garantito ha esercitato la facoltà di risolvere il Contratto di Finanziamento ovvero di dichiarare il Costituente decaduto dal beneficio del termine;

"**Fondo 394/81**" indica il fondo rotativo di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, la cui gestione fuori bilancio è vigilata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

“**Gestore del Fondo 394/81**” indica SIMEST, quale gestore del Fondo 394/81, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i cui rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono regolati dalla convenzione stipulata in data 26 giugno 2020;

**“Parti**” indica le parti del presente contratto;

“**Pegno**” indica il pegno irregolare costituito in forza del presente contratto sul Deposito di Danaro Iniziale [e su ciascun Deposito di Danaro Ulteriore] ai sensi dell'Articolo 2 (*Costituzione di Pegno Irregolare)*;

“**Richiesta di Deposito Cauzionale**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa C.

* 1. Le rubriche degli Articoli, Paragrafi o Allegati sono da intendersi esclusivamente per facilità di consultazione (le stesse non devono, quindi, intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto) e, salvo indicazione contraria, un Articolo, Paragrafo o Allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato del presente contratto.

1. **COSTITUZIONE DI PEGNO IRREGOLARE**
   1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1851 del codice civile, con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce a favore del Creditore Garantito, a garanzia dei Crediti Garantiti, pegno irregolare sul Deposito di Danaro Iniziale [e su ciascun Deposito di Danaro Ulteriore] fino all’importo massimo complessivo di euro [●], con espresso riconoscimento della piena facoltà del Creditore Garantito di disporre liberamente delle somme vincolate.
   2. Il Pegno garantisce – congiuntamente e per l’intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell’obbligato principale o di terzi datori di garanzia reale o personale – tutti i Crediti Garantiti e ciascuno di essi individualmente.
   3. Il Deposito di Denaro su cui il Costituente irrevocabilmente costituisce a favore del Creditore Garantito il Pegno è infruttifero. Pertanto, il Costituente riconosce ed accetta che alcun frutto, interesse o altro importo sarà allo stesso dovuto in relazione al Deposito di Denaro.

# [CONFERMA DEL PEGNO SU DEPOSITI DI DANARO ULTERIORI

* 1. Ai fini della valida costituzione del Pegno su ciascun Deposito di Danaro Ulteriore, il Costituente si impegna a rilasciare una dichiarazione a beneficio del Creditore Garantito conforme al modello di cui all'Allegato B (*Modello di Conferma del Pegno su Depositi di Danaro Ulteriori*) firmata digitalmente. Essa dovrà essere inviata al Creditore Garantito mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [*inserire indirizzo PEC*], entro [3] ([tre]) giorni lavorativi dalla data di avvenuta costituzione del relativo Deposito di Danaro Ulteriore; e

# ESTINZIONE

4.1. Subordinatamente a quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, le Parti concordano che il Deposito di Danaro dovrà essere liberato dal Pegno, e restituito al Costituente, in misura proporzionale alla quota del Finanziamento che sia stata oggetto di rimborso da parte del Costituente (ovvero del terzo che abbia eventualmente adempiuto le obbligazioni di quest'ultimo). In particolare, a seguito di ciascun rimborso parziale del Finanziamento, dovranno essere liberate dal Pegno tutte le somme vincolate che determinano una consistenza complessiva del Deposito di Danaro superiore al [ ]% dell'importo del Finanziamento erogato e non ancora rimborsato.

* 1. La liberazione di ogni somma dal Pegno sarà, in ogni caso, subordinata a che ogni rimborso del Finanziamento effettuato dal Costituente (ovvero dal terzo che li abbia compiuti in nome o per conto di quest'ultimo) sia considerato definitivo e irrevocabile, restando inteso che ogni rimborso del Finanziamento sarà considerato definitivo e irrevocabile alla data in cui:
     1. i periodi di revocatoria ovvero il periodo di inefficacia applicabili a tale rimborso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 65 e 67 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) (ovvero ai sensi dei corrispondenti articoli in materia di revocatoria come disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come tempo per tempo modificato o integrato) siano decorsi; ovvero
     2. [i Documenti di Conforto siano stati consegnati al Creditore Garantito e, il Costituente abbia uno *scoring* – determinato secondo le modalità vigenti al momento della verifica – pari alla classe dalla 1 alla 7” sulla base della seguente documentazione, fornita dal Costituente ovvero acquisita dal Creditore Garantito tramite *info-provider* commerciali (quali, ad es., CERVED o CRIBIS):
        1. l’ultimo bilancio approvato, disponibile al momento della richiesta di liberazione anticipata della garanzia, civilistico oppure, ove redatto, consolidato; o
        2. nel caso di società “veicolo” o “di scopo” (per tale intendendo, una società costituita *ad hoc* per la realizzazione della nuova iniziativa imprenditoriale avente per oggetto esclusivo l’esecuzione o la gestione dell’attività stessa), l’ultimo bilancio consolidato o, in assenza di un bilancio consolidato, il bilancio civilistico del Costituente, nonché quello civilistico dei soci aventi una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale di tale società “veicolo” o “di scopo”, in ogni caso disponibile al momento della richiesta di liberazione anticipata della garanzia;
        3. evidenza dell’assenza di: (i) procedure concorsuali, di piani di risanamento o di accordi di ristrutturazione di debiti, (ii) procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari, e (iii) protesti;

nonché della seguente ulteriore documentazione, acquisita direttamente dal Costituente, relativa ad una situazione infrannuale (datata non oltre sei mesi prima rispetto alla data di consegna al Creditore Garantito) di aggiornamento dei dati contenuti nei bilanci di cui ai precedenti lettera [(a)](#_bookmark0) od, ove applicabile, [(b)](#_bookmark1), a condizione che nessun Evento Determinante esistesse al momento in cui fu effettuato il rimborso del Finanziamento o esista al momento dello svincolo della garanzia.]

# GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE

* 1. Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:
     1. il Costituente è una società regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana;
     2. la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto rientrano nell'ambito del proprio oggetto sociale e tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie affinché il Costituente possa legalmente sottoscrivere il presente contratto ed esercitare i diritti ed adempiere alle obbligazioni che ne derivano sono state debitamente e validamente adottate e non sono state e non saranno revocate;
     3. le obbligazioni assunte dal Costituente ai sensi del presente contratto sono valide e vincolanti; e
     4. il Costituente non è alla data odierna sottoposto ad alcuna procedura di liquidazione, concorsuale o amministrativa, od altra procedura o azione di alcun genere che comunque impedisca il regolare perseguimento dell'oggetto sociale dello stesso o le sue normali attività sociali e di impresa come correntemente svolte, ovvero costituisca o comporti alcuna restrizione ai diritti dei suoi creditori ovvero impedisca o renda inefficace la sottoscrizione del presente contratto e la costituzione ed il perfezionamento del Pegno.
  2. Le dichiarazioni e garanzie che precedono vengono rese alla data di sottoscrizione del presente contratto e sono considerate come ripetute dal Costituente fino alla data di estinzione integrale del Pegno ai sensi dell'Articolo 4 (*Estinzione*) [restando peraltro inteso che:
     1. le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.4 si intenderanno altresì ripetute alla data di ciascuna conferma del Pegno ai sensi dell'Articolo 3 (*Conferma del Pegno su Depositi di Danaro Ulteriori*); e

5.2.2. le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono dovranno intendersi ripetute anche con riferimento al Pegno costituito su ciascun Deposito di Danaro Ulteriore.]

# 5.3. Il Costituente dovrà, a proprie spese, prontamente stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni che il Creditore Garantito dovesse richiedere al fine di (i) esercitare qualsiasi diritto del medesimo ai sensi del presente contratto, (ii) perfezionare e mantenere il Pegno, ed assicurare l'escutibilità di tale garanzia nei confronti di terzi, e (iii) proteggere i propri diritti da pretese di terzi.

# ESCUSSIONE

6.1. L'escussione del Pegno potrà avvenire in qualunque momento, a discrezione del Creditore Garantito, al verificarsi di un Evento di Escussione ed in ogni momento successivo allo stesso.

* 1. Ai fini dell'escussione del Pegno, il Creditore Garantito, adempiuto qualunque obbligo di notifica di legge e senza pregiudizio per ogni diversa forma di escussione prevista dalla legge, avrà facoltà di imputare in tutto o in parte le somme oggetto del Deposito di Danaro al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti sino a concorrenza del relativo ammontare, restando inteso che ogni somma eventualmente eccedente dovrà essere restituita al Costituente alla data di estinzione integrale del Pegno ai sensi dell'Articolo 4 (*Estinzione*).
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento o dal presente contratto, il Pegno potrà essere escusso in relazione a tutti o parte dei beni sottoposti a garanzia pignoratizia al fine di ripagare tutti o alcuni dei Crediti Garantiti alle relative scadenze, a discrezione del Creditore Garantito.

# EFFICACIA DELLA GARANZIA

* 1. **Garanzia Cumulativa**

Il Pegno è assoluto ed incondizionato, la sua validità ed esistenza sono autonome, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale ovvero ad ogni altro diritto, facoltà o rimedio previsto dalla legge di cui il Creditore Garantito possa, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

* 1. **Rinunce**

Il ritardato o il mancato esercizio da parte del Creditore Garantito di un qualsiasi diritto ai sensi del presente contratto e/o del Contratto di Finanziamento non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio precluderà un ulteriore o diverso esercizio del medesimo diritto o di qualunque altro diritto.

# Illegalità, Invalidità, Inefficacia

* + 1. La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente contratto non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia del presente contratto o di qualunque altra disposizione dello stesso.
    2. In caso di invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede tali disposizioni con l'obiettivo di addivenire alla stipula di una disposizione valida ed efficace che sia coerente con gli intenti perseguiti dalle Parti ai sensi del presente contratto.

# Esonero da Responsabilità

Il Creditore Garantito non sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Costituente in conseguenza delle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente contratto e dei Crediti Garantiti se non nel caso di dolo o colpa grave.

# Garanzia Continua

In espressa deroga all'articolo 1200 del codice civile, le Parti concordano che nonostante qualunque rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, l'estinzione del Pegno potrà avvenire solo secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 4 (*Estinzione*).

# Nullità dei Pagamenti

Qualora il Pegno dovesse essere estinto in forza dell'avvenuta consegna dei Documenti di Conforto ai sensi del paragrafo 4.2.2 che precede, il Costituente sarà tenuto a ricostituire il Pegno nel caso in cui tutti o alcuno dei pagamenti o indennizzi da o per conto del Costituente ovvero qualunque altro mezzo per liberare i Crediti Garantiti, sia stato revocato o dichiarato non valido e/o inapplicabile, in tutto o in parte.

# TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZI

* 1. **Spese**

Tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli, la tassa di registro e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) ragionevolmente sostenuti dal Creditore Garantito in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente contratto, al completamento delle transazioni ed al perfezionamento della garanzia contemplata nel presente contratto sono a carico del Costituente e di conseguenza il Costituente rimborserà tempestivamente ed integralmente il Creditore Garantito, su richiesta del medesimo, degli importi di tutti costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli, la tassa di registro e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) ragionevolmente sostenuti dal medesimo in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente contratto, al completamento delle transazioni ed al perfezionamento della garanzia contemplata nel presente contratto.

# Costi di Escussione

Il Costituente rimborserà integralmente, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla richiesta del Creditore Garantito, tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) sostenuti dal medesimo in relazione all'esercizio e al mantenimento di qualunque diritto, facoltà o rimedio ad esso spettante ai sensi del presente contratto ovvero in relazione all'escussione del Pegno e/o a qualunque procedimento promosso da o nei confronti del Creditore Garantito in conseguenza della costituzione del Pegno e/o a seguito dell'esercizio di qualsiasi diritto, facoltà o rimedio da parte del Creditore Garantito medesimo ai sensi del presente contratto.

# Imposte

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso in quanto atto formato mediante scambio di corrispondenza commerciale.

# Indennizzo

Il Costituente, nonostante la liberazione parziale o integrale di qualsiasi bene da qualunque garanzia, manterrà indenne il Creditore Garantito da qualunque azione legale, procedimento, richiesta di risarcimento, perdita, responsabilità e costi eventualmente sostenuti dal medesimo in conseguenza di alcuna violazione da parte del

Costituente delle disposizioni del presente contratto, dell'esercizio o dell'intenzione di esercitare alcuno dei diritti, facoltà o rimedi conferiti al Creditore Garantito dal presente contratto, o altrimenti relativi al Pegno.

# ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

* 1. Ai fini del presente contratto e del Pegno, il Costituente e il Creditore Garantito eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:

# Costituente:

[•]

[•]

Att.: [•]

e-mail: [•]

PEC:

# Creditore Garantito:

SIMEST - Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, n. 323

00186 Roma (RM)

Att.: [•]

PEC:

* 1. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti sarà efficace unicamente se indirizzati [a mezzo PEC] alla Parte stessa presso l'indirizzo ed all'attenzione della persona indicati al precedente paragrafo. Qualsiasi variazione dei predetti dati dovrà essere comunicata da una Parte all’altra Parte a mezzo PEC con almeno [●] giorni di preavviso.

# RINUNCE E MODIFICHE

* 1. Qualsiasi rinuncia da parte del Creditore Garantito ai propri diritti derivanti dal presente contratto non sarà efficace se non comunicata per iscritto.
  2. Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente contratto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Creditore Garantito.

# LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

* 1. Il presente contratto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.
  2. Il Foro di Roma avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia fra le Parti in merito al presente contratto ed al Pegno.

***Allegati:***

Allegato A: *(Principali Condizioni Finanziarie del Contratto di Finanziamento)*

Allegato B: *(Modello di Conferma del Pegno su Depositi di Denaro Ulteriori)*

# ALLEGATO A

# (PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO)

Ammontare capitale massimo: euro [•] Interessi: [•]

Interessi di mora: [•]

Rimborso: [•] rate [semestrali] posticipate a quote [costanti] di capitale, l'ultima delle quali avente scadenza il [•].

# ALLEGATO B

**(MODELLO DI CONFERMA DEL PEGNO SU DEPOSITI DI DANARO ULTERIORI)**

Spett.le

SIMEST - Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo 394/81

Corso Vittorio Emanuele II, n. 323 00186 Roma (RM)

Att.: [•]

Luogo, data: [•]

# Costituzione di pegno irregolare ex art. 1851 c.c. su deposito di danaro vincolato ai sensi del contratto di finanziamento agevolato sottoscritto in data [•] tra SIMEST - Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A. e [•], per [•] ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (DM 1.6.2023) (il "Contratto di Finanziamento")

**PREMESSO CHE**

1. In data [•], [*nome del Costituente*] (il "**Costituente**") e SIMEST - Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A., in qualità di Gestore del Fondo 394/81 (il "**Creditore Garantito**") hanno sottoscritto un contratto di pegno irregolare su deposito di danaro ai sensi dell'articolo 1851 cod. civ., a garanzia degli obblighi assunti dal Costituente ai sensi del Contratto di Finanziamento (il "**Contratto di Pegno**").
2. Ai sensi dell'articolo 2 (*Costituzione di Pegno Irregolare*) del Contratto di Pegno, il Costituente ha concesso un pegno irregolare ex articolo 1851 cod. civ., a beneficio del Creditore Garantito e a garanzia dei Crediti Garantiti (come ivi definiti), sul Deposito di Danaro Iniziale (come ivi definito) e su ogni deposito di danaro ulteriore – fino all'importo massimo di euro [ ],00 ([*importo in lettere*]/00) – costituito in forza delle istruzioni contenute nella Richiesta di Deposito Cauzionale trasmessa dal Costituente al Creditore Garantito.

In forza delle istruzioni contenute [nella richiesta di erogazione del Finanziamento] trasmessa in data [•], il Costituente [– in data [ ] –] ha autorizzato il Creditore Garantito a costituire un ulteriore deposito di danaro di importo pari ad euro [ ],00 ([*importo in lettere*]/00) a beneficio del Creditore Garantito stesso (il "**Deposito di Danaro Ulteriore**") mediante trattenuta del relativo importo da parte del Creditore Garantito sul Conto Corrente del Creditore Garantito.

# TUTTO CIO' PREMESSO,

# Ove non altrimenti definiti, i termini utilizzati con l’iniziale maiuscola nella presente lettera di conferma avranno il significato agli stessi attribuito nel Contratto di Pegno.

In ottemperanza agli obblighi assunti dal Costituente ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Pegno, con il presente atto il Costituente conferma il pegno irregolare ex articolo 1851 cod. civ. costituito sul Deposito di Danaro Ulteriore ai sensi dell'articolo 2 (*Costituzione di Pegno Irregolare*) del Contratto di Pegno a beneficio del Creditore Garantito ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come definiti ai sensi del Contratto di Pegno) con piena facoltà del Creditore Garantito di disporre delle somme vincolate.

Al pegno costituito sul Deposito di Danaro Ulteriore si applicheranno i termini tutti di cui al Contratto di Pegno.

Distinti saluti,

**[*Società*]** in qualità di Costituente

\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIMEST – Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A.**

in qualità di Creditore Garantito

1. Il periodo tra quadre ed ogni riferimento al Deposito di Danaro Ulteriore all'interno del presente contratto dovranno inserirsi solo se è previsto che il Finanziamento non sia erogato integralmente in un'unica soluzione. [↑](#footnote-ref-1)